

L. 8 luglio 1986, n. 349 (1) (2).

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi *art. 26, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334*.

(3) Il Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306*.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438*.

Il Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309*.

Il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

In vigore dal 30 luglio 1986

1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.

2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente. (4)

(4) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195*.

Art. 2

In vigore dal 26 giugno 2013

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' *articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' *articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall' *art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità; (5)

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all' *articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. (6) (9)]

3. Le disposizioni degli *articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615* , e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

[4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). (7)]

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla *presente legge* con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell' *articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli *articoli 90 e 91 dello stesso decreto* relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all' *articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* .

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli *articoli 26* , primo comma, e *27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".

11. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , il comma quarto è sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute".

12. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti".

13. L' *articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all' *articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833* . La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (8)

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla *L. 23 dicembre 1978, n. 833* , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470*.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515*.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

(5) Lettera sostituita dall' *art. 10, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

(6) Comma abrogato dall' *art. 297, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(7) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 11, L. 24 giugno 2013, n. 71*, a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 15 della suddetta L. 71/2013*.

(8) Per i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, vedi il *D.P.C.M. 23 aprile 1992*.

(9) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 2 ottobre 1995*.

Art. 3

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Art. 4

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Nell' *art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, come modificato dall' *art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650*, e successivamente dall' *art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, il comma quarto è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili".

2. Nell' *art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, come modificato dall' *art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650*, e successivamente dall' *art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, il comma sesto è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".

Art. 5 (10)

In vigore dal 30 luglio 1986

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell' *articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve nazionali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

(10) Vedi, anche, l' art. 5, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e gli artt. 1 , 11 , 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 .

Art. 6 (11)

In vigore dal 12 agosto 2006

[1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. (14)

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. (12)

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto. (13)]

(11) Articolo abrogato dall' art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , a decorrere dal 12 agosto 2006. Successivamente, tale termine è stato prorogato:

- al 31 gennaio 2007, dall' art. 52, comma 1, del predetto D.Lgs. 152/2006 , come modificato dall' art. 1-septies, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 ;

- al 31 luglio 2007, dal medesimo art. 52, comma 1, D.Lgs. 152/2006 , come modificato dall' art. 5, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 .

In seguito alle modifiche apportate dal *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, al predetto *D.Lgs. 152/2006*, l'abrogazione del presente articolo è ora disposta dall' *art. 36, D.Lgs. 152/2006*, come modificato dall' *art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 4/2008*, con la decorrenza ivi prevista.

(12) A norma dell' *art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997*, il termine di novanta giorni di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 giugno 1998.

(13) A norma dell' *art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997*, il termine di trenta giorni di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

(14) Per la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, vedi il *D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377*. Per le norme tecniche di redazione degli studi di impatto ambientale e di formulazione del giudizio di compatibilità, vedi il *D.P.C.M. 27 dicembre 1988*.

Art. 7 (15) (16) (17)

In vigore dal 6 maggio 1998

[1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.]

(15) Articolo abrogato dall' *art. 74, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(16) Articolo sostituito dall'art. 6, L. 28 agosto 1989, n. 305.

(17) Con *D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363* è stato approvato il piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

Art. 8

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l' *articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359* .

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. (18)

(18) A norma dell' *art. 17, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93* , il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di cui al presente comma assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Art. 9

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell' *articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10

In vigore dal 5 marzo 1987

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla *presente legge* sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
 - b) servizio conservazione della natura;
 - c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
 - d) servizio affari generali e del personale;
 - e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli *articoli 11 e 12* e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari (19).
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

Art. 11 (20)

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
 - a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
 - c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
 - d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella *presente legge*, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo *articolo 12*, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

(20) Vedi, anche, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608*, e le relative tabelle.

Art. 12

In vigore dal 30 luglio 1986

1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
 - a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo *articolo 13* ;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. (21)

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell' *articolo 1* , comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all' *articolo 1* , comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(21) Vedi, anche, gli *artt. 1 , 11 , 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90* .

Art. 13 (23)

In vigore dal 19 aprile 2001

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. (22)

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente *articolo 12* , comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della *presente legge* , una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. (24)

(22) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93* .

(23) Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, vedi *art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(24) Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente comma sono state individuate con *D.M. 20 febbraio 1987* , con *D.M. 26 maggio 1987* , modificato dal *D.M. 17 febbraio 1995* , e, da ultimo, con *Comunicato 1° dicembre 2001* , con *Comunicato 4 giugno 2002* , con *Comunicato 11 giugno 2002* , con *D.M. 26 febbraio 2003* , con *D.M. 16 ottobre 2003* , con *D.M. 4 novembre 2003* , con *D.M. 28 gennaio 2004* , con *Comunicato 31 maggio 2004* , con *Comunicato 5 agosto 2004* , con *D.M. 7 luglio 2004* , con *D.M. 22 aprile 2004* , con *D.M. 28 dicembre 2004* , con *Comunicato 5 marzo 2005* , con *D.M. 24 maggio 2005* , con *D.M. 29 settembre 2005* , con *Comunicato 19 aprile 2006* , con *Comunicato 26 settembre 2006* , con *Comunicato 24 marzo 2007* , con *D.M. 18 aprile 2007* , con *D.M. 24 maggio 2007* , con *D.M. 31 maggio 2007* , con *D.M. 1° agosto 2007* , con *D.M. 7 novembre 2007* , con *D.M. 26 marzo 2008* , con *D.M. 2 aprile 2008* , con *D.M. 22 ottobre 2008* , con *D.M. 15 dicembre 2008* , con *D.M. 27 febbraio 2009* , con *D.M. 24 luglio 2009* , con *D.M. 29 gennaio 2010* , con *Comunicato 26 luglio 2012* , con *D.M. 21 dicembre 2012* , con *D.M. 30 luglio 2013* , con *Comunicato 1° febbraio 2014* , con *Comunicato 19 dicembre 2014* e con *Comunicato 23 maggio 2016* .

Art. 14

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' *articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839* , con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

Art. 15

In vigore dal 30 luglio 1986

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle *tabelle A e B allegate alla presente legge* .

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della *legge 29 marzo 1983, n. 93* .

6. Nella prima applicazione della *presente legge* , alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della *presente legge* ;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della *presente legge* , esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' *articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887* , e successive modificazioni e integrazioni (26).

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro (25).

(25) Per la proroga dei contratti del personale di cui al presente comma fino al 31 dicembre 1989, vedi l' *art. 19, L. 10 febbraio 1989, n. 48*.

(26) Vedi, anche, l' *art. 1, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

Art. 16

In vigore dal 30 luglio 1986

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata *tabella A*, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

Art. 17

In vigore dal 30 luglio 1986

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle *tabelle organiche* allegate alla presente legge. (27)

(27) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 gennaio 1987*.

Art. 18

In vigore dal 29 aprile 2006

[1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. (28)]

[2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (28)]

[3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. (28)]

[4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. (28)]

5. Le associazioni individuate in base all' *articolo 13 della presente legge* possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. (31)

[6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. (28)]

[7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale. (28)]

[8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. (28)]

[9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (28)]

[9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato,

assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (28) (29)

[9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. (28) (29) (30)]

(28) Comma abrogato dall' art. 318, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .

(29) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001

(30) Per le modalità di funzionamento e di accesso del fondo di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 ottobre 2003 .

(31) Vedi, anche, l' art. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 .

Art. 19

In vigore dal 30 luglio 1986

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988. Al maggiore onere di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

MINISTERO DELL'AMBIENTE (32)

Dotazione organica (33)

In vigore dal 3 giugno 1998

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Dirigenti amministrativi.		
Dirigente generale - livello C		3
Dirigente		8
	Totale	11
Dirigenti tecnici		
Dirigente generale - livello C		5
Dirigente		8
	Totale	13

QUALIFICHE FUNZIONALI

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	

1/A Direttore amministrativo	24
13/A Direttore amministrativo contabile	4
17/A Esperto economico finanziario	1
213/A Biologo direttore coordinatore	5
215/A Chimico direttore coordinatore	2
222/A Geologo direttore coordinatore	2
224/A Ingegnere direttore coordinatore	3
286 Ecologo direttore coordinatore	6
296 Analista esperto di procedure	3
297 Analista esperto di sistema	3

Totale 53

Ottava qualifica funzionale

1 Funzionario amministrativo	26
13 Funzionario amministrativo contabile	8
17 Analista economico finanziario	1
32 Revisore interprete traduttore	2
204 Cartografo direttore	4
211 Architetto direttore	4
213 Biologo direttore	6
215 Chimico direttore	5
220 Fisico direttore	3
222 Geologo direttore	5
224 Ingegnere direttore	5
248 Funzionario agrario	3
265 Bibliotecario	1
271 Analista di sistema	1
272 Analista di procedure	1
287 Ecologo direttore	11

Totale 86

Settima qualifica funzionale

2 Collaboratore amministrativo	50
14 Collaboratore amministrativo contabile	8
18 Collaboratore economico finanziario	1
29 Collaboratore statistico	1
33 Traduttore interprete	4
203 Capo tecnico	5
212 Architetto	1
214 Biologo	3
216 Chimico	2
223 Geologo	2
225 Ingegnere	2
233 Matematico	1
249 Collaboratore agrario	1
266 Collaboratore bibliotecario	1
273 Analista	3
274 Programmatore di sistema	3
288 Ecologo	13

Totale 101

Sesta qualifica funzionale

3 Assistente amministrativo	35
15 Ragioniere	9
19 Assistente economico finanziario	2
34 Assistente linguistico	1
188 Assistente tecnico	3
190 Assistente tecnico per l'elettronica industriale	2
276 Programmatore	5
289 Ufficiale ecologico	9

Totale 66

Quinta qualifica funzionale

4 Operatore amministrativo	45
6 Stenodattilografo	26
8 Coordinatore di rimessa	3
12 Autista meccanico specializzato	5
16 Operatore amministrativo contabile	9
31 Operatore statistico	1
207 Disegnatore specializzato	3
264 Operatore tecnico specializzato di laboratorio	2
283 Addetto a personal computers	14
290 Assistente ecologico	13
Totale	121
Quarta qualifica funzionale	
5 Coadiutore	30
7 Dattilografo	8
11 Autista meccanico	15
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
23 Addetto ai servizi di vigilanza	7
208 Telefonista telescrivente operatore radio	3
Totale	70
Terza qualifica funzionale	
10 Conducente di automezzi	6
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	8
Totale	14
Seconda qualifica funzionale	
25 Addetto alle attrezzature e pulizie	2
Totale	2
Totale qualifiche dirigenziali	2
Totale qualifiche funzionali	513
Totale generale personale	537

(32) Tabella modificata dall' art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59 , dall' art. 11, L. 7 agosto 1990. n. 253 e, successivamente, sostituita dall'art. unico D.P.C.M. 4 settembre 1997 .

(33) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella, vedi l' art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 .

Tabella B (34)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera direttiva amministrativa	
7° e 8° livello funzionale	Posti n. 20
Carriera direttiva tecnica	
7° e 8° livello funzionale	Posti n. 40

(34) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 .

Tabella B/1 (35)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera di concetto	
6° e 7° livello funzionale:	
Segretario	Posti n. 70
Ragioniere	Posti n. 10
Ufficiale ecologico	Posti n. 50

(35) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .

Tabella B/2 (36)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera esecutiva	
4° e 5° livello funzionale:	
Coadiutore meccanografico	
Assistente ecologico	Posti n. 40
Coadiutore (archivista dattilografo)	Posti n. 96

(36) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .

Tabella B/3 (37)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera ausiliaria	
2° e 3° livello funzionale:	
Commesso	Posti n. 30
Agente tecnico	Posti n. 20

(37) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .